**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO**

**inerente alla “fornitura e posa in opera di tende per le esigenze dei Presidi Ospedalieri e strutture varie dell’Asl di Pescara”**

**TRA**

**L’Azienda Sanitaria Locale di Pescara** (denominata anche ASL di Pescara), C.F. e P.I. 01397530682, sede legale Via Renato Paolini n. 47 – 65124 Pescara, rappresentata per il presente atto dall’Ing. Antonio Busich, in qualità di Direttore dell’U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi, giusta Delibera n. 990 del 20.09.2018, nell’esercizio delle funzioni delegate, giusta Delibera n. 705 del 28.06.2012 di seguito, nel presente contratto, denominata semplicemente “Committente”

**E**

**Ditta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** – P.IVA e C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_, nella persona del Sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ di seguito, nel presente contratto, denominata semplicemente “Appaltatore”

**PREMESSO**

 che con determinazione n.\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, è stata indetta una gara d’appalto, nella forma della procedura negoziata di cui all’art.50, comma 1 lett. e) del D.lgs.36/2023 finalizzata ad individuare l’operatore economico al quale affidare la “fornitura e posa in opera di tende per le esigenze dei Presidi Ospedalieri e strutture varie dell’Asl di Pescara” e con il quale stipulare un accordo quadro di cui all’art.59 D.lgs.36/2023;

 che l’appalto è stato strutturato in un unico lotto;

 che in esito all’espletamento della procedura di gara l’offerta migliore è risultata quella prodotta dall’operatore economico \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_via\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con la percentuale di ribasso del \_\_\_\_ sui prezzi di Listino della Regione Lombardia vigente alla data dell’offerta;

 che il Seggio di gara ha dichiarato congrua e conveniente l’offerta economica prodotta dalla società risultata quale migliore offerente;

 che con determinazione n.\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, è stata disposta l’aggiudicazione della procedura di gara in argomento a favore dell’operatore economico \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , per un importo complessivo di Euro 200.000,00 oltre I.V.A.;

 che a seguito della comprova dei requisiti di ordine generale ex art.94 e 95 del D.lgs.36/2023 è risultato che l’operatore economico non versa in alcuna condizione ostativa alla stipulazione di contratti della specie con la Pubblica Amministrazione;

 che è stata regolarmente richiesta/acquisita la comunicazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del D.lgs. n. 159/2011 e pertanto si procede alla stipula del presente contratto sottoposto alla disposizione di cui all’art. 92, comma 3, ultimo periodo del d.lgs. 159/2011;

 l’Appaltatore, in sede di gara, si è espressamente obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti; anche in tal sede, in particolare, conviene che nell’ipotesi di mancata utilizzazione del massimale indicato nel Contratto nulla potrà essere preteso da esso a qualsiasi titolo, diritto o ragione nei confronti del Committente, atteso che in nessun caso l’Accordo quadro garantisce all’Appaltatore prestazioni minime afferenti alle forniture di cui all’oggetto contrattuale;

 negli ordinativi di fornitura il Committente determinerà dettagliatamente l’entità e le caratteristiche delle forniture da eseguire, nei limiti stabiliti nell’Accordo quadro. Resta inteso che nel corso della durata del presente Accordo il Committente potrà decidere di stipulare uno o più Contratti esecutivi in ragione del proprio fabbisogno, ovvero di non stipularne alcuno.

La documentazione di seguito indicata, pur non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- Schema ordinativo di fornitura;

- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e suoi allegati (d’ora innanzi, per brevità, anche “Capitolato”);

- Offerta economica della Società;

- Verbali di gara

Ai fini del presente Accordo quadro, alle espressioni ed ai termini sotto indicati viene attribuito il seguente significato:

***ACCORDO QUADRO*** (o “Contratto”): l’Accordo quadro disciplina le condizioni generali, le modalità e i termini della fornitura oggetto dell’appalto, cui sarà data effettiva attuazione - fino al raggiungimento del massimale - mediante la sottoscrizione del/i successivo/i ed eventuale/i contratto/i discendente/i.

Con la sottoscrizione dell’Accordo quadro viene, quindi, prefissato il contenuto degli eventuali e futuri ordini di fornitura che il Committente effettuerà in ragione del proprio fabbisogno.

***ORDINATIVO DI FORNITURA***: per ragioni organizzative e di semplificazione amm.va, l’ordinativo di fornitura sostituisce il cd. contratto attuativo.

In ciascun ordinativo verranno riportate le prescrizioni di dettaglio relative ad ogni singola fornitura/prestazione richiesta

L’ordinativo di fornitura dovrà essere approvato dalla Stazione appaltante con apposito provvedimento a seguito dell’avvenuta verifica della fornitura di cui all’art.102 D.lgs.50/2016 ed emissione del certificato di regolare esecuzione da parte del DEC

**Tutto ciò premesso**

le parti, come sopra indicate, convengono e stipulano quanto segue:

**Art. 1 – Oggetto**

Oggetto del presente Accordo quadro è la “fornitura e posa in opera di tende per le esigenze dei Presidi Ospedalieri e strutture varie dell’Asl di Pescara”.

Le caratteristiche dei beni oggetto di tale fornitura e le modalità di esecuzione della stessa sono definite dettagliatamente nel Capitolato Speciale al quale si rimanda.

La stipula dell’Accordo quadro non attribuisce il diritto di esclusiva, né comporta di per sé alcun obbligo di fornitura; i beni da fornire saranno di volta in volta indicati nei Contratti discendenti stipulati con l’Appaltatore sino alla concorrenza dell’importo massimo dell’appalto, pari ad € 200.000,00 oltre iva.

Le obbligazioni reciproche sorgeranno, tuttavia, solo in seguito all’emissione dei singoli ordinativi inviati all’Appaltatore con cui saranno richieste le forniture.

Resta inteso che il Committente non ha l’obbligo di attivare le forniture né di utilizzare per intero il massimale sopraindicato, per cui i quantitativi oggetto degli ordinativi di fornitura saranno correlati esclusivamente al reale fabbisogno del Committente. Pertanto nell’ipotesi di mancata utilizzazione del massimale indicato nel Contratto nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo, diritto o ragione dall’Appaltatore nei confronti del Committente, atteso che in nessun caso l’Accordo quadro garantisce all’Appaltatore la fornitura di quantità minime, o comunque predeterminate, dei beni di cui all’oggetto contrattuale.

Le forniture dovranno essere eseguite alle condizioni stabilite nel presente Accordo, nel Capitolato Speciale, nella dichiarazione di offerta economica.

**Art. 2 – Durata del contratto e recesso**

Il presente Accordo quadro ha durata di 36 (trentasei) mesi decorrente dalla stipula e fino al raggiungimento del massimale di € 200.000,00 esclusa IVA.

Il raggiungimento anticipato del suddetto massimale sarà causa di risoluzione automatica del contratto.

In accordo con l’art. 1, comma 449, della L. n. 296/2006 che prevede l’obbligo per le Agenzie fiscali di adesione alle convenzioni Consip, il Committente avrà facoltà di recedere dall’Accordo quadro qualora nel corso dell’esecuzione dell’appalto vengano attivate convenzioni Consip con oggetto corrispondente a quello dell’appalto aggiudicato.

**Art. 3 –Modalità di esecuzione della fornitura**

A seguito di richiesta formale da parte del responsabile della struttura sanitaria interessata verrà effettuato un sopralluogo congiunto presso tale struttura da parte del DEC e dell’appaltatore.

A seguito del sopralluogo verrà predisposto un ordinativo di fornitura nel quale verranno specificati della fornitura i seguenti dati: il codice identificativo gara (C.I.G.) derivato, la descrizione della fornitura/prestazione con l’indicazione del codice identificativo presente nel Listino della Regione Lombardia, la quantità, il prezzo unitario di listino, il prezzo unitario decurtato della percentuale di sconto offerta in gara, l’importo complessivo della fornitura, luogo e tempi di esecuzione.

La fornitura e la posa in opera saranno oggetto di verifica ex art.116 D.lgs.36/2023 da parte del DEC.

A seguito dell’esito positivo della verifica in argomento il Direttore dell’U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi adotterà il provvedimento di approvazione dell’ordinativo di fornitura.

**Art. 4 – Termini di esecuzione delle forniture**

Il termine di esecuzione di ogni singola fornitura/prestazione sarà concordato da DEC e appaltatore a seguito di sopralluogo effettuato presso la struttura interessata e verrà riportato nell’ordinativo di fornitura di riferimento; in caso di inadempimento/i trovano applicazione le penali di cui al successivo art. 10.

L’esecuzione delle forniture si intende comprensiva della posa in opera e di ogni adempimento specificato nell’art.1 del Capitolato Speciale.

**Art. 5- Personale di servizio**

Il personale incaricato dall’Appaltatore dovrà essere di comprovata capacità tecnica.

L’Appaltatore garantisce la corretta e tempestiva esecuzione delle obbligazioni contrattuali, rispondendo di eventuali danni o inadempienze, anche verso terzi, commessi dal personale utilizzato.

**Art. 6- Cauzione e Responsabilità civile**

A garanzia dell’esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, l’Appaltatore ha prestato per il presente appalto, secondo le modalità di cui al Disciplinare di gara, una cauzione definitiva per un importo pari ad €\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_rilasciata da\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

In caso di inesatto o mancato adempimento agli obblighi contrattuali l’Agenzia si rivarrà, senza alcuna formalità, sulla cauzione definitiva, incamerandola, a ristoro di ogni danno e delle penali contrattuali, salvi gli ulteriori eventuali danni subiti.

Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di qualsiasi causa, la Società dovrà provvedere immediatamente al reintegro.

L’Appaltatore terrà indenne la Contraente da qualsiasi danno possa derivare alla stessa o a terzi in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili.

A copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti al Committente, al personale del Committente e ovvero a terzi o a cose di terzi da dipendenti della ditta nell’espletamento dell’attività oggetto dell’appalto nonché dei danni causati da malfunzionamenti nelle apparecchiature informatiche dovuti ai prodotti forniti, l’Appaltatore si è obbligata a stipulare con primaria compagnia assicuratrice una polizza assicurativa R.C. verso terzi con validità non inferiore alla durata del contratto, con massimale per sinistro non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00).

Contestualmente alla stipula del presente contratto, l’Impresa fornisce all’Appaltante copia della succitata polizza n. \_\_\_\_\_, stipulata con \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_, con scadenza al \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

L’Appaltatore si obbliga a tenere indenne e a risarcire il Committente per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la stessa dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei propri confronti da parte di terzi.

**Art. 7 – Corrispettivi e modalità di pagamento e fatturazione**

I corrispettivi dovuti all’Appaltatore per le forniture indicate in ciascun ordinativo sono calcolati applicando sui prezzi del Listino della Regione Lombardia in vigore alla data della firma dell’ordinativo stesso la percentuale unica di sconto offerta dall’Appaltatore nella dichiarazione di offerta economica.

I corrispettivi di cui al presente articolo verranno liquidati dal Committente previa presentazione di regolare fattura che sarà emessa a fronte di ogni ordinativo di consegna, al termine della totale e completa effettuazione delle forniture ivi indicate.

Il Committente dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà al pagamento entro i 60 giorni dalla ricezione della fattura presso la ASL di Pescara a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato, indicato all’art. 18 del presente contratto.

L’Appaltatore si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto.

Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate a:

Azienda Sanitaria Locale di Pescara, via R. Paolini n.45 - 65124 Pescara Cod. Fisc. e P.IVA 01397530682 e spedite all'Appaltante attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito www.indicepa.gov.it, avendo cura di inserire il codice IPA della Direzione dell’Agenzia destinataria, che sarà indicato nei singoli contratti esecutivi.

Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione.

Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati:

- Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società;

- Indicazione degli estremi della “Tripletta” di identificazione dell'Ordine NSO previamente ricevuto, vale a dire i dati riguardanti il N. ordine, data Ordine e il Codice Commessa Convenzione, come disposto dal DM 55/2013, articolo 2-bis c. 1 lettera a)

- Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia;

- Dati Esigibilità IVA (blocco di dati 2.2.2.7): Dal 1° luglio 2017 all’Agenzia delle Entrate è applicabile lo Split Payment ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 del DL 50/2017, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96. Nelle fatture elettroniche, relative ad operazioni con addebito IVA, il campo (Esigibilità IVA) dovrà essere valorizzato con il carattere “S”.

- Codice Identificativo Gara (CIG).

I suddetti dati saranno comunicati in via automatizzata mezzo posta elettronica.

La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse. le fatture devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle

stesse da parte dell’Amministrazione.

In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 10 sarà facoltà dell’Appaltante compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo.

Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile all’Appaltante, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all’Appaltante.

La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Appaltante.

Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata

agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 30, comma 5-bis del Codice.

I volumi di fornitura indicati nei documenti di gara hanno valore puramente indicativo; pertanto, l’entità dei quantitativi sarà correlata al reale fabbisogno dell’Appaltante. Le quantità ivi indicate non impegneranno in alcun modo l’Appaltante che si riserva di poter richiedere quantitativi sulla base

delle sue effettive necessità, pertanto il massimale contrattuale non vincola la Committente alla richiesta di prestazioni minime determinate; la Società avrà, pertanto, diritto al corrispettivo delle sole prestazioni effettivamente rese.

La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale.

In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.

**Art. 8 – Obblighi nei confronti del personale utilizzato**

L’Appaltatore si impegna ad ottemperare nei confronti del personale impiegato a qualsiasi titolo nell’esecuzione dell’appalto a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi applicabili alle categorie di riferimento, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando il Committente da ogni responsabilità in merito.

Ai sensi del D.lgs.81 del 2008 il personale utilizzato nell’appalto dovrà essere formato ed addestrato per garantire ad esso la tutela della salute e della sicurezza.

Il Committente non avrà alcun potere direttivo, disciplinare e di controllo sulle risorse umane dedicate all’esecuzione dell’appalto, limitandosi a fornire all’Appaltatore direttive di massima per l’espletamento delle forniture.

Resta inteso, quindi, che l’Appaltatore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva delle suddette risorse e, pertanto, si impegna sin d’ora a manlevare e tenere indenne il Committente da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all’esecuzione del Contratto.

Il Committente potrà, in ogni caso, richiedere l’allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento decoroso in linea con i regolamenti della Committente medesima e/o dovessero non rispettare le diposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. L’Appaltatore dovrà provvedere all’immediata sostituzione delle risorse allontanate.

In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi del presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

**Art.9 – Verifica di ogni singola fornitura e certificazione dell’opera eseguita**

Al termine dell’installazione dovrà essere effettuata la verifica della singola fornitura ai sensi dell’art.116 D.lgs.36/2023. Inerente la regolare funzionamento meccanico in presenza del Responsabile dell’Esecuzione del Contratto.

Tutti i componenti dei materiali forniti e posti in opera saranno conformi alle prescrizioni di sicurezza contenute nelle norme CEI loro applicabili.

Essi saranno scelti tenendo conto delle sollecitazioni e delle condizioni ambientali e saranno, altresì, della migliore qualità e lavorati a perfetta regola d’arte.

Il rispetto delle norme, regolamenti e raccomandazioni sopra elencati, ma altresì ogni singolo componente e materiale che compongono la fornitura saranno, del pari, rispondenti alle specifiche normative tecniche e dimensionali.

**Art.10 – Verifica di conformità finale**

Entro sei mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del Certificato di Ultimazione dei Lavori, le Parti procederanno all’emissione del certificato di Regolare Esecuzione.

La data sarà comunicata direttamente in forma scritta con almeno 7 (sette) giorni di preavviso.

Le operazioni propedeutiche all’emissione saranno volte ad accertare l’effettiva conformità dei lavori e forniture dall’Appaltatore con quanto stabilito dal Contratto nonché l’effettiva rispondenza a quanto richiesto da tutte le norme vigenti applicabili.

Con la sottoscrizione del certificato di Regolare Esecuzione avrà inizio il Periodo di Garanzia decorrente dalla data di Accettazione Definitiva.

**Art. 11– Penali ed esecuzione in danno**

In caso di ritardo nella consegna, montaggio ed installazione il Committente applicherà una penale pari al 1% dell’importo della fornitura richiesta per ogni settimana di ritardo, fino ad un massimo del 10% del valore dei corrispettivi contrattuali, salvo ritardi imputabili al Committente, oltre all’eventuale risarcimento dei danni causati da tale ritardo. La penale sarà trattenuta in fase di pagamento della fattura.

Qualora il ritardo dovesse perdurare per un periodo superiore alle 10 (dieci) settimane rispetto al termine concordato, tale comportamento sarà ritenuto dannoso per il Committente, e pertanto il contratto potrà essere risolto ai sensi dell’art. 1453 del c.c.. unilateralmente, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno dell’Appaltatore, la fornitura ovvero la parte della fornitura non eseguita dall’Appaltatore stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo verranno contestati all’Appaltatore per iscritto. L’Appaltatore potrà far pervenire eventuali controdeduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione.

In caso di applicazione delle penali l’importo delle stesse sarà oggetto di emissione di nota di addebito all’Appaltatore. Sarà altresì facoltà dell’Appaltante rivalersi, per l’importo corrispondente, sulla cauzione di cui al precedente art. 6.

**Art. 12 – Risoluzione del contratto**

Ai sensi dell’art. 1456 c.c., il Committente ha facoltà di risolvere, anche parzialmente, in ogni momento, il presente Accordo quadro e/o il Contratto esecutivo qualora accerti l’incapacità dell’Appaltatore di eseguire le prestazioni o una evidente negligenza nell’eseguirle.

Il Committente potrà, quindi, risolvere i Contratti anche se è stata iniziata l’esecuzione. In tal caso, spetteranno all’Appaltatore unicamente i corrispettivi per la parte di prestazione fino ad allora svolta.

Il Committente potrà, inoltre, risolvere i Contratti di diritto, *ex* art. 1456 Codice Civile, mediante semplice comunicazione scritta, anche nei seguenti casi:

a) frode e grave negligenza nell’esecuzione della fornitura;

b) stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti

per l’esercizio della propria impresa e per lo svolgimento del contratto;

c) manifesta incapacità nell’esecuzione della fornitura;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;

e) sospensione della fornitura da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;

f) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;

g) mancato rispetto dell’obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all’esecuzione del presente contratto attraverso l’utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane S.p.A., così come previsto dalla Legge 13.08.2010 n. 136;

h) emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte e contributi o comunque perdita dei requisiti di accesso alle pubbliche gare di cui all’art. 80 del Codice;

i) annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara.

Con la risoluzione del contratto sorge nel Committente il diritto di affidare a terzi l’appalto, o la parte rimanente di questo, in danno dell’Appaltatore inadempiente. L’affidamento a terzi verrà notificato all’Appaltatore inadempiente per iscritto, anche a mezzo fax, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi. All’Appaltatore inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dal Committente rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’Appaltatore, senza pregiudizio dei diritti dell’Appaltante sui beni dell’impresa. Nel caso di minore spesa, nulla compete all’Appaltatore inadempiente.

L’esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

**Art. 13 - Subappalto**

*(da inserire nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di offerta)*

È fatto divieto all’Appaltatore di ricorrere al subappalto. In caso di inosservanza di tale obbligo, l’Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l’esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno dell’Appaltatore.

*Oppure*

*(da inserire nel caso in cui sia stato dichiarato il subappalto in sede di offerta)*

Essendo stato dichiarato in sede di gara, è consentito subappaltare le seguenti attività \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ fino alla concorrenza del \_\_\_\_\_ del valore dell’appalto, nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 105 del

Codice e fermo restando che i pagamenti dei corrispettivi avverranno direttamente a favore dell’impresa subappaltatrice, previo benestare dell’appaltatore. Resta inoltre inteso che le somme versate all’impresa

subappaltatrice andranno a compensazione delle somme dovute all’appaltatore.

**Art. 14 – Divieto di cessione del contratto**

È fatto divieto di cedere il presente accordo. In caso di inosservanza di tale obbligo, il Committente, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, ha facoltà di risolvere immediatamente l’accordo e di commissionare a terzi l’esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno dell’Appaltatore.

**Art. 15 – Cessione del credito**

Ai sensi dell’art. 106, comma 3 del Codice è ammessa la cessione dei crediti maturati dall’Appaltatore nei confronti della Committente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, a condizione che: **a)** il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all’Appaltante; **b)** la Committente non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa; **c)** il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.

Il Committente, in caso di notificazione della cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto. Qualora al momento della notifica della cessione del credito l’Appaltatore risultasse, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 29.09.1973 n. 602, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00 (diecimila/00), il Committente si riserva il diritto, e l’Appaltatore espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.

L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all’Appaltatore.

Per consentire la verifica ex art. 48 bis, D.P.R. n. 602/73 l’atto di cessione dovrà essere corredato dall’esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l’assolvimento delle finalità indicate nel sopra citato articolo da parte dell’Appaltatore, in conformità con quanto indicato nella circolare n. 29 dell’8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria Generale delle Stato.

Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile *“Allegato A”* unito alla circolare medesima.

**Art. 16 – Cessione d’azienda e/o mutamento della specie giuridica dell’Appaltatore**

Qualora intenda cedere l’intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, l’Appaltatore deve darne comunicazione al Committente almeno trenta giorni prima, allegando tutta la documentazione riguardante l’operazione.

Il Committente ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal contratto.

Il mancato preavviso di cui al primo comma fa sorgere in capo al Committente la facoltà di recedere dal presente contratto.

**Art. 17 – Riservatezza**

L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell’esecuzione del contratto e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all’esecuzione

delle prestazioni contrattuali.

L’Appaltatore è, inoltre, responsabile dell’osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo da parte del personale impiegato a qualsiasi titolo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

In caso di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente articolo il Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto e dei contratti esecutivi ai sensi dell’art. 1456 c.c.

**Art. 18 – Disposizioni antimafia**

L’Appaltatore prende atto che l’affidamento dell’attività, oggetto del presente contratto, è subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia di cui alla Legge delega del 13 agosto 2010, n. 136, ed al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. In particolare, l’Appaltatore garantisce che nei confronti del rappresentante legale e comunque di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del D.lgs. 159/2011 e s.m.i. non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L’Appaltatore si impegna a comunicare immediatamente all’Appaltante, pena la risoluzione di diritto del presente contratto: a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi nei confronti dei citati soggetti, anche successivamente alla stipula del contratto; b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2%; c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

**Art. 19 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

L’Appaltatore, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, Legge 13.08.2010 n. 136, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.

Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della citata legge, l’Appaltatore dichiara che il conto dedicato è il seguente: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono:

nome\_\_\_\_\_\_\_\_ cognome\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ codice fiscale\_\_\_\_\_\_\_\_

L’Appaltatore si impegna a comunicare all’Appaltante, entro sette giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

L’Appaltatore si obbliga, inoltre, ad inserire nei Contratti sottoscritti con i subappaltatori un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge. L’Appaltatore si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all’Appaltante, stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10.

L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all’Agenzia delle Entrate ed alla Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pescara - della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

**Art. 20 – Tutela dei dati personali**

I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento informatico e/o manuale da parte dell’Appaltante nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs.30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione del contratto.

**Art. 21 – Domicilio legale**

A tutti gli effetti del presente Contratto le Parti convengono di eleggere il proprio domicilio come segue:

- l’Appaltatore: \_\_\_\_\_\_\_

- il Committente: \_\_\_\_\_\_\_

Resta pertanto inteso che ogni comunicazione relativa al presente contratto deve essere indirizzata al domicilio di cui al precedente comma, nelle modalità di cui al successivo art. 23.

**Art. 22 – Foro competente**

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Pescara.

**Art. 23 – Comunicazioni e contestazioni**

Le Parti convengono che tutte le comunicazioni e le contestazioni di cui al presente Accordo saranno effettuate per iscritto presso i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata. A tal fine la Società dichiara il seguente

indirizzo pec: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Art. 24 – Spese**

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali.

A tal fine, l’Appaltatore dichiara che le prestazioni previste dal presente contratto sono effettuate nell’esercizio dell'impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall’imposta sul valore aggiunto, che la Società è tenuta a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi dell’art. 47-ter, comma 2, della Legge notarile, il presente atto pubblico informatico redatto in modalità elettronica è stato sottoscritto digitalmente, come previsto dall’art. 32, comma 14 del Codice dei contratti pubblici, in combinato disposto con l’art. 25, comma 2, del Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Giuseppe Trusso